

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1478)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(ZAGARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 1974

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973, sostituisce la Convenzione di estradizione del 23 marzo 1868 ed emendata ed integrata dalle Convenzioni del 21 gennaio 1869 e dell'11 giugno 1884, nonché dallo scambio di note del 16-17 aprile 1946.

I negoziati per la stipulazione di un nuovo trattato iniziarono in Roma nell'ottobre del 1969. Alla loro origine è la constatazione, sia da parte italiana che statunitense, della inadeguatezza della regolamentazione esistente in materia, che, risalendo ad ormai più di un secolo, necessitava di una profonda e radicale revisione.

Come noto, le caratteristiche del diritto anglosassone non rendono possibile l'adozione

del sistema secondo cui l'obbligo di estradizione viene assunto per tutti i reati che comportano una determinata pena edittale.

Già il precedente accordo del 1868 prevedeva l'obbligo di estradizione in relazione ad una lista di reati specificamente descritti. La necessaria adozione di un tale sistema rendeva ancora più urgente la revisione dell'accordo, onde introdurre nuove fattispecie di reati od anche fattispecie esistenti, ma non previste dall'accordo in quanto, all'epoca, considerate irrilevanti.

Tra i più significativi esempi di fattispecie introdotte nel nuovo Trattato si possono citare i reati contro le leggi relative alle sostanze stupefacenti, allucinogeni e sostanze chimiche dannose, nonché il reato consistente nell'impossessamento di un aeromobile

mediante la forza o la violenza ovvero la minaccia di forza o violenza (art. II, *sub* 26 e 23).

L'altra significativa innovazione rispetto al precedente accordo è quella introdotta dall'articolo III che, nel definire il territorio di una Parte contraente ai fini del luogo del commesso reato, comprende non soltanto l'ambito territoriale dello Stato, ma anche gli aeromobili e le navi registrati presso la Parte contraente nel caso in cui l'aeromobile sia in volo o la nave sia in navigazione in alto mare. Ai fini della definizione dell'aeromobile « in volo » è stata adottata la definizione contenuta nella Convenzione di Tokyo del 13 settembre 1963, da tempo recepita nell'ordinamento italiano.

Come già stabilito nello Scambio di Note del 1946, l'accordo si applica anche al caso di estradizione di cittadini dello Stato richiesto. Tale disposizione si giustifica particolarmente nel caso degli Stati Uniti d'America. Si è infatti constatato in passato come si verifici sovente l'ipotesi, specialmente per quanto concerne gravi reati commessi dalla malavita organizzata, di estradandi che possiedono la doppia cittadinanza, italiana e statunitense. In tali casi una efficace cooperazione internazionale per la repressione dei crimini e per la consegna degli autori dei crimini stessi può avvenire solo qualora sussista l'impegno di entrambi gli Stati di consegnare allo Stato richiedente anche persone in possesso della cittadinanza dello Stato richiesto.

Naturalmente sono state introdotte nel Trattato tutte le normali clausole per garantire le eccezioni all'obbligo di estradizione nei casi in cui tale obbligo sia incompatibile con l'ordinamento interno, ivi compresa l'eccezione per i reati di natura politica. Inoltre, tenuto conto dell'esistenza nell'ordinamento degli Stati Uniti della pena di morte ed in considerazione del noto atteggiamento italiano al riguardo, l'articolo VIII prevede che l'extradizione possa essere rifiutata quando il reato, per cui essa viene richiesta, è punibile con la pena di morte secondo le leggi della parte richiedente, salvo che quest'ultima non si impegni, con garanzie ritenute

sufficienti dalla parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte ovvero, se inflitta, a non farla eseguire.

Una importante innovazione è stata introdotta dall'articolo XI per quanto concerne la documentazione necessaria in caso di estradizione di imputato. Si era infatti constatato durante il regime del precedente accordo che la documentazione relativa alla fase istruttoria, fornita dall'Italia, sovente non veniva presa in considerazione dai giudici statunitensi, le deposizioni non essendo rese in Italia sotto giuramento. La disposizione attuale prevede invece l'obbligo di ammettere come prova ogni deposizione, anche se non resa sotto giuramento, purchè la persona che depone sia stata informata dall'autorità giudiziaria, davanti alla quale depone, delle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazioni false o reticenti, come appunto avviene nell'ambito della procedura istruttoria italiana.

Importante è, infine, l'articolo XX, che regola il problema dell'assistenza e rappresentanza delle Parti contraenti davanti alle autorità giudiziarie nel corso dei procedimenti di estradizione, ponendo fine ad alcune disparità fino ad oggi lamentate. Infatti, mentre finora le estradizioni richieste da parte statunitense venivano inoltrate davanti alle autorità giudiziarie italiane dal Ministero della giustizia, senza pertanto comportare alcun onere per gli Stati Uniti, la procedura di estradizione davanti alle autorità giudiziarie statunitensi implicava il conferimento da parte italiana di mandati di assistenza a professionisti, con accollo dei relativi oneri. In base alle nuove disposizioni dell'articolo XX, anche negli Stati Uniti l'assistenza all'Italia verrà prestata dai « pubblici ufficiali competenti » di detto Paese, che rappresenteranno l'Italia nel corso delle procedure di estradizione con tutti i mezzi legali che la legge statunitense loro offre.

Concludendo può dirsi che il nuovo Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti costituisce un adeguato e moderno strumento per intensificare una cooperazione internazionale che si rende particolarmente necessaria ai fini della repressione dei crimini.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 18 gennaio 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XXII del Trattato stesso.

TRATTATO DI ESTRADIZIONE

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderando rendere più efficace la collaborazione tra i due Paesi nella repressione del crimine con l'adozione delle necessarie disposizioni per la reciproca estradizione dei criminali,

hanno deciso di concludere un Trattato a tale scopo ed hanno nominato quali loro plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

il Senatore Professor Giuseppe Medici, Ministro per gli affari esteri,

ed

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

S.E. il Signor Graham Martin, Ambasciatore degli Stati Uniti d'America.

I quali, dopo essersi scambiati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Articolo I

Ciascuna Parte Contraente si impegna a consegnare all'altra, alle condizioni e nei casi stabiliti dal presente Trattato, le persone trovate nel proprio territorio che siano perseguite o siano state condannate per qualsiasi reato di cui al successivo articolo II, commesso nel territorio dell'altra Parte oppure fuori di esso qualora sussistano le condizioni indicate nell'articolo III del presente Trattato.

Articolo II

Tali persone saranno consegnate a norma del presente Trattato per uno qualsiasi dei seguenti reati, purché sia previsto dalle leggi di entrambi i Paesi e per il quale possa essere irrogata una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore ad un anno.

- 1) Omicidio volontario; omicidio preterintenzionale; omicidio colposo; aggressione a scopo di omicidio.
- 2) Lesioni personali volontarie; lesioni volontarie gravi.
- 3) Aborto illegale.
- 4) Lancio illegale di sostanze corrosive o nocive sulla persona di un altro individuo.
- 5) Violenza carnale; atti di libidine violenti.
- 6) Atti di libidine violenti su persona minore dell'età fissata secondo le leggi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 7) Incitamento, istigazione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.
- 8) Sottrazione di minore degli anni quattordici; mancata assistenza o abbandono di minore degli anni quattordici quando dal fatto deriva una lesione personale o la morte.
- 9) Sequestro di persona in tutte le sue forme.
- 10) Rapina; aggressione a scopo di rapina.
- 11) Violazione di domicilio aggravata.
- 12) Furto.
- 13) Appropriazione indebita, commessa da privato o da pubblico funzionario.
- 14) Truffa.
- 15) Corruzione di pubblico ufficiale.
- 16) Estorsione e concussione.
- 17) Ricettazione.
- 18) *a.* Falsificazione o spaccio di documenti falsi;
b. falso in atto pubblico o uso dell'atto pubblico falso;
c. fabbricazione o spaccio, circolazione o uso fraudolento di monete, sigilli, francobolli, simboli, marchi o strumenti dello Stato o della Pubblica Autorità, contraffatti;
d. fabbricazione o detenzione, intenzionale e senza la prescritta autorizzazione, di strumenti, arnesi o macchine atti e destinati alla contraffazione di moneta metallica o cartacea.
- 19) Falso giuramento; falsa testimonianza; subornazione di testimone.
- 20) Incendio doloso.
- 21) Disastro o pericolo di disastro ferroviario, aereo o marittimo o di altri mezzi di trasporto.
- 22) Pirateria secondo le norme di diritto internazionale.
- 23) Ammutinamento o rivolta a bordo di un aeromobile o di una nave contro l'autorità del comandante o del capitano dell'aeromobile o della nave; impossessamento o esercizio di controllo, mediante la forza o la violenza ovvero minaccia di forza o di violenza, dell'aeromobile o della nave.
- 24) Danneggiamento.
- 25) Bancarotta fraudolenta.
- 26) Reati contro le leggi relative alle sostanze stupefacenti, canapa indiana, allucinogeni, cocaina e suoi derivati ed altre droghe o sostanze chimiche dannose.
- 27) Reati contro le leggi relative alla fabbricazione o al traffico illecito di sostanze dannose alla salute.
- 28) Reati contro le leggi relative all'offerta o alla vendita o al trasporto di titoli o merci.
- 29) Reati contro le leggi relative alle armi da fuoco, esplosivi od ordigni incendiari.
- 30) Illegale impedimento di un procedimento giudiziario in corso o di un procedimento avanti un corpo politico o amministrativo, o interferenza nelle indagini relative alla violazione di una legge penale mediante l'atto di influenzare, corrompere, ostacolare, minacciare, ferire con qualsiasi mezzo pubblici ufficiali dell'autorità giudiziaria, giurati, testimoni o persone debitamente autorizzate ad esperire indagini nel campo penale.

L'extradizione sarà anche concessa per il reato italiano di « associazione per delinquere » se la richiesta fornisce anche gli elementi di « conspiracy », come definita dalle leggi degli Stati Uniti, al fine di commettere uno dei reati di cui al presente articolo. Il requisito che, secondo le leggi degli Stati Uniti, sia fornito l'elemento della « conspiracy » verrà soddisfatto quando sarà prodotta la documentazione dalla quale risultino sufficienti indizi che due o più persone si siano intese per commettere uno qualsiasi dei reati di cui al presente articolo e quando una o più di tali persone abbiano compiuto un qualsiasi atto al fine di conseguire lo scopo dell'intesa.

L'extradizione sarà concessa anche se i reati indicati nel presente articolo sono tentati o se per la loro perpetrazione vi sia stato concorso di due o più individui.

L'extradizione sarà inoltre concessa per i menzionati reati anche quando, al solo fine di stabilire negli Stati Uniti la giurisdizione federale, sono state prese in considerazione circostanze quali quella della « transportation » da uno Stato ad un altro. Per « transportation » si intende qualunque trasporto o trasferimento di persone, cose od altro.

Articolo III

Quando nel presente Trattato si fa riferimento al territorio di una Parte Contraente, si intende tutto il territorio sotto la giurisdizione della stessa Parte Contraente, compreso lo spazio aereo e le acque territoriali, nonché le navi e gli aeromobili registrati presso quella Parte Contraente, nel caso in cui detto aeromobile sia in volo o detta nave sia in navigazione in alto mare quando il reato è commesso. Ai fini del presente Trattato, l'aeromobile è considerato in volo dal momento in cui viene impressa la propulsione per il decollo fino al momento in cui ha termine l'atterraggio.

Quando il reato è stato commesso fuori del territorio della Parte richiedente, la competente autorità italiana, nel caso di una richiesta presentata dagli Stati Uniti, e l'autorità degli Stati Uniti nel caso di una richiesta presentata dall'Italia, avranno il potere di concedere l'extradizione qualora le leggi della Parte richiesta prevedano la punizione di detto reato.

Articolo IV

La Parte richiesta non potrà rifiutare l'extradizione per il solo fatto che la persona richiesta è proprio cittadino.

Articolo V

L'extradizione sarà concessa solo se le prove sono ritenute sufficienti, secondo le leggi della Parte richiesta, o a giustificare il suo rinvio a giudizio, se il reato del quale è accusato fosse stato commesso nel territorio di detta Parte, o ad accertare che essa è la stessa persona condannata dall'Autorità della Parte richiedente.

Articolo VI

L'extradizione non sarà concessa nei seguenti casi:

- 1) se la persona di cui si chiede l'extradizione è oggetto di procedimento penale in corso, ovvero in seguito a giudizio è stata prosciolta o condannata, nel territorio della Parte richiesta, per il reato per il quale viene chiesta l'extradizione;
- 2) se la persona della quale si chiede l'extradizione è stata giudicata ed è stata assolta o ha espiato la pena in uno Stato terzo per il reato per il quale si chiede la sua estradizione;
- 3) se l'azione penale o l'esecuzione della pena per il reato sono prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiedente o sarebbero prescritte per decorso del tempo secondo le leggi della Parte richiesta, nella ipotesi che il reato fosse stato commesso nel territorio di questa ultima;
- 4) se il reato costituisce un'infrazione alle leggi militari e non è previsto dal diritto penale comune;
- 5) se il reato per il quale l'extradizione viene chiesta è di natura politica o se la persona di cui si chiede l'extradizione dimostra che la richiesta, di fatto, è stata avanzata allo scopo di sottoporla a giudizio o di punirla per un reato di natura politica. Agli effetti dell'applicazione del presente para-

grafo, nel caso di impossessamento o esercizio di controllo, mediante forza o violenza, ovvero minaccia di forza o violenza, commessi a bordo di un aeromobile in volo che trasporta passeggeri in servizio di linea ovvero a contratto di noleggio (charter), si considererà prevalente il carattere di delitto comune quando le conseguenze siano state o avrebbero potuto essere gravi. Al fine di determinare la gravità del reato sarà tenuta in speciale considerazione la circostanza che l'atto abbia posto in pericolo la vita o compromesso la sicurezza dei passeggeri o dell'equipaggio. Alle autorità della Parte richiesta spetta di decidere se un determinato caso rientra fra quelli previsti dal presente paragrafo.

Articolo VII

Qualora una domanda di estradizione venga presentata a norma del presente Trattato per una persona che alla data di tale domanda sia minore degli anni diciotto e sia considerata dalla Parte richiesta come proprio residente, la Parte richiesta, qualora ritenga che l'extradizione sconvolgerebbe il reinserimento sociale e la riabilitazione di detta persona, può raccomandare alla Parte richiedente di revocare la domanda di estradizione, precisandone le ragioni.

Articolo VIII

Se il reato per il quale viene chiesta l'extradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'extradizione sarà rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

Articolo IX

Se la persona della quale si chiede l'extradizione è sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena nel territorio della Parte richiesta per un reato diverso da quello per il quale è stata chiesta l'extradizione, la consegna può essere rinviata sino alla conclusione del procedimento e al termine dell'espiazione della pena eventualmente inflitta.

Articolo X

La decisione in merito alla domanda di estradizione sarà presa in conformità alla legislazione della Parte richiesta e la persona della quale è chiesta l'extradizione ha il diritto di avvalersi di tutte le garanzie ed i mezzi di impugnazione previsti da detta legislazione.

Articolo XI

La domanda di estradizione sarà inoltrata per via diplomatica.

La domanda sarà accompagnata da una descrizione della persona richiesta, dalla esposizione dei fatti relativi al procedimento, dal testo delle leggi applicabili dalla Parte richiedente comprese quelle che configurano il reato, quelle che stabiliscono la relativa pena e quelle che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena di cui trattasi.

La domanda, se riguarda una persona non ancora condannata, deve essere inoltre accompagnata da un provvedimento restrittivo della libertà personale, emesso da un giudice o da altra persona inve-

stata di funzioni giuridiche della Parte richiedente, e da documenti dai quali risultino indizi tali che, secondo le leggi della Parte richiesta, giustificerebbero l'arresto ed il rinvio a giudizio se il reato fosse stato commesso sul suo territorio, nonché dalla prova che la persona richiesta è quella alla quale il provvedimento restrittivo della libertà personale si riferisce.

La domanda se riguarda una persona già condannata, deve essere accompagnata dalla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti nel territorio della Parte richiedente, da una dichiarazione dalla quale risulti la quantità di pena non espiata e dalla prova che la persona richiesta è quella alla quale la sentenza si riferisce.

Il provvedimento restrittivo della libertà personale, le deposizioni e le altre prove, asseverate con giuramento, nonché gli atti giudiziari dai quali risulta l'esistenza della condanna, o le copie autentiche di tali documenti, saranno ammessi come prove, in sede di esame della domanda di estradizione se, nel caso di domanda formulata dall'Italia, essi portano la firma o sono accompagnati dalla attestazione di un giudice o altro pubblico ufficiale oppure sono autenticati con il sigillo ufficiale del Ministero della giustizia e, in ogni caso, sono autenticati dal principale funzionario diplomatico o consolare degli Stati Uniti in Italia, oppure se, nel caso di domanda formulata dagli Stati Uniti, sono firmati o autenticati da un giudice o altro pubblico ufficiale degli Stati Uniti e portano il sigillo ufficiale del Dipartimento di Stato. Ogni deposizione od altro mezzo di prova che non sia stato reso sotto giuramento, ma che sia conforme agli altri requisiti di cui al presente comma, sarà ammesso come prova come se fosse una deposizione od una prova resa sotto giuramento nel caso in cui risulti che la persona, prima di deporre avanti l'autorità giudiziaria della Parte richiedente, sia stata informata da detta autorità sulle sanzioni penali nelle quali incorrerebbe nel caso di dichiarazione falsa o reticente.

Articolo XII

La competente autorità italiana e l'autorità esecutiva degli Stati Uniti hanno il potere discrezionale di concedere l'extradizione di persone condannate in assenza o in contumacia. La domanda di estradizione di tali persone sarà accompagnata da documentazione dalla quale risultino sufficienti indizi che il reato è stato commesso dalla persona richiesta. La Parte richiedente può considerare tali condanne definitive qualora la propria legge lo preveda.

La competente autorità italiana e l'autorità esecutiva degli Stati Uniti possono richiedere informazioni in merito alla procedura utilizzata per le notifiche alla persona la cui estradizione sia domandata in base al presente articolo, nonché in merito alle procedure, eventualmente esistenti, di cui la persona stessa può disporre per riaprire il procedimento.

Articolo XIII

In caso di urgenza ciascuna Parte Contraente può chiedere l'arresto provvisorio della persona richiesta in attesa della presentazione della domanda di estradizione per via diplomatica. La richiesta di arresto provvisorio potrà essere inoltrata sia per via diplomatica, sia direttamente tra il Ministero Italiano di Grazia e Giustizia ed il Dipartimento Federale della Giustizia degli Stati Uniti; essa deve contenere la descrizione della persona richiesta, l'indicazione che si intende chiedere la sua estradizione e la dichiarazione dell'esistenza di un provvedimento restrittivo della libertà personale o di una sentenza di condanna, incluse le sentenze di condanna in assenza o in contumacia della persona di cui trattasi, nonché le altre eventuali informazioni che sarebbero necessarie per giustificare l'emissione di un provvedimento limitativo della libertà personale se il reato fosse stato commesso, o la persona fosse stata condannata, nel territorio della Parte richiesta.

Ricevuta la domanda, la Parte richiesta compirà tutti i passi necessari al fine di assicurare l'arresto della persona richiesta.

La persona arrestata in base a tale richiesta dovrà essere posta in libertà dopo quarantacinque giorni dalla data dell'arresto se non sarà stata ricevuta la domanda di estradizione accompagnata dai documenti indicati nell'articolo XI. Questa condizione non impedirà l'instaurazione di un procedimento avente per oggetto l'extradizione della persona richiesta se la domanda sarà successivamente ricevuta.

Articolo XIV

Se la Parte richiesta esige prove o informazioni aggiuntive per poter essere in grado di decidere sulla domanda di estradizione, tali informazioni e prove devono esserle sottoposte nel termine che la Parte richiesta fisserà.

Se la persona richiesta si trova in istato di arresto e le informazioni e le prove aggiuntive di cui sopra non sono sufficienti o non sono state ricevute nel termine indicato dalla Parte richiesta, detta persona sarà posta in libertà. Tale rilascio tuttavia non impedirà alla Parte richiedente di proporre un'altra domanda per lo stesso reato.

Articolo XV

La persona estradata a norma del presente Trattato non può essere detenuta, giudicata o punita nel territorio della Parte richiedente per un reato diverso da quello per il quale è stata concessa l'extradizione, né può essere estradata dalla stessa Parte ad un terzo Stato, salvo che:

- 1) la persona abbia lasciato il territorio della Parte richiedente dopo la sua estradizione e vi abbia poi fatto ritorno volontariamente;
- 2) la persona non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui è stata libera di lasciarlo; o
- 3) la Parte richiesta abbia acconsentito alla detenzione, al giudizio ed alla punizione della persona estradata per un reato diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, ovvero alla sua estradizione ad un terzo Stato.

Le presenti clausole non sono applicabili ai reati commessi dopo l'extradizione.

Articolo XVI

Qualora la Parte richiesta riceva due o più domande di estradizione della stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, deciderà a quale degli Stati richiedenti concedere l'extradizione, tenendo conto delle circostanze ed in particolare della possibilità di una successiva estradizione tra gli Stati richiedenti, della gravità di ciascun reato, del luogo in cui il reato è stato commesso, della cittadinanza della persona richiesta, delle date alle quali le richieste sono state ricevute e delle norme dei Trattati di estradizione tra la Parte richiesta e l'altro Stato o gli altri Stati richiedenti.

Articolo XVII

La Parte richiesta comunicherà senza indugio per via diplomatica alla Parte richiedente la propria decisione sulla domanda di estradizione.

Se, ai fini dell'extradizione, è stato emesso dall'autorità competente un mandato od ordine di cattura nei confronti della persona richiesta e se detta persona non viene allontanata dal territorio

della Parte richiesta entro il termine prescritto dalle leggi di detta Parte, la persona in questione può essere messa in libertà e la Parte richiesta può in seguito rifiutare di estradare detta persona per lo stesso reato.

Articolo XVIII

Nella misura consentita dalla legge della Parte richiesta e facendo salvi i diritti dei terzi, tutti gli oggetti costituenti il profitto del reato o che possono essere utilizzati come mezzi di prova, devono, se trovati, essere consegnati se l'extradizione è concessa.

Qualora ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, gli oggetti sopra menzionati devono essere consegnati alla Parte richiedente anche se l'extradizione, dopo essere stata accordata, non ha potuto essere eseguita, a causa della morte o della fuga della persona richiesta.

Articolo XIX

Il trasporto attraverso il territorio di una delle Parti Contraenti di una persona consegnata all'altra Parte Contraente da uno Stato terzo deve essere consentito se di esso viene fatta richiesta per via diplomatica, purché sussistano le condizioni che consentirebbero l'extradizione della stessa persona da parte dello Stato di transito e non si oppongano al transito stesso ragioni di ordine pubblico.

La Parte in favore della quale la persona è stata estradata dovrà rimborsare alla Parte attraverso il cui territorio la persona stessa è stata trasportata, tutte le spese sostenute in relazione al trasporto.

Articolo XX

Le spese relative alla traduzione dei documenti ed al trasporto della persona richiesta sono a carico della Parte richiedente.

I pubblici ufficiali competenti degli Stati Uniti rappresenteranno l'Italia con tutti i mezzi legali a loro disposizione davanti alle proprie autorità giudiziarie e reciprocamente l'Italia si impegna a far valere gli interessi degli Stati Uniti con tutti i mezzi legali previsti dal proprio ordinamento.

Nessuna richiesta di rimborso di spese sostenute per l'arresto, la detenzione, l'interrogatorio e la consegna della persona richiesta a norma del presente Trattato sarà avanzata dalla Parte richiesta nei confronti della Parte richiedente.

Articolo XXI

Il presente Trattato si applica ai reati di cui all'articolo II commessi sia prima che dopo la data di entrata in vigore del Trattato stesso; tuttavia l'extradizione non può essere concessa per un reato che sia stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente Trattato e che non costituisca reato, secondo le leggi di entrambe le Parti Contraenti, al momento in cui fu commesso.

Articolo XXII

Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Washington non appena possibile.

Il presente Trattato entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Potrà essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle Parti Contraenti mediante notifica dell'altra Parte Contraente e cesserà di avere effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente Trattato abroga e sostituisce la Convenzione di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America firmata a Washington il 23 marzo 1868, emendata ed integrata dalle Convenzioni firmate rispettivamente il 21 gennaio 1869 e l'11 giugno 1884, nonché dall'Accordo costituito dallo Scambio di Note del 16 e 17 aprile 1946.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno firmato il presente Trattato ed apposto i loro sigilli.

FATTO a Roma, in duplice originale, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede, il 18 gennaio 1973.

Per la Repubblica Italiana

MEDICI

Per gli Stati Uniti d'America

GRAHAM A. MARTIN

TREATY ON EXTRADITION

BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND ITALY

The President of the United States of America and the President of the Italian Republic, desiring to make more effective the cooperation between the two countries in the repression of crime by making provision for the reciprocal extradition of offenders;

Have decided to conclude a treaty for this purpose and have appointed as their plenipotentiaries:

THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA

H.E. Graham Martin, Ambassador of the United States of America,

and

THE PRESIDENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

Senator Professor Giuseppe Medici, Minister of Foreign Affairs.

Who, having exchanged their respective full powers, which were found in good and due form, have agreed as follows:

Article I

Each Contracting Party agrees to extradite to the other, in the circumstances and subject to the conditions described in this Treaty, persons found in its territory who have been charged with or convicted of any of the offenses mentioned in Article II of this Treaty committed within the territory of the other or outside thereof under the conditions specified in Article III of this Treaty.

Article II

Persons shall be delivered up according to the provisions of this Treaty for any of the following offenses provided that these offenses are punishable by the laws of both Contracting Parties and subject to a term of imprisonment exceeding one year:

1. Murder; manslaughter; assault with intent to commit murder.
2. Malicious wounding; inflicting grievous bodily harm.
3. Illegal abortion.
4. Unlawful throwing or application of any corrosive or injurious substances upon the person of another.
5. Rape; indecent assault.
6. Unlawful sexual acts with or upon children under the age specified by the laws of both the requesting and requested parties.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Prostitution defined as procuring a woman to have unlawful sexual intercourse or to become a prostitute, or living on the earnings of prostitution or exercising control over a prostitute.

8. Child stealing of a minor under the age of fourteen years, willful nonsupport or willful abandonment of a minor under the age of fourteen years when personal injury or death results.

9. Kidnapping; abduction; false imprisonment.

10. Robbery; assault with intent to rob.

11. Burglary; housebreaking.

12. Larceny.

13. Embezzlement.

14. Fraud, including:

a. Obtaining property, money or valuable securities by false pretenses or statements or by threat of force or by defrauding any governmental body, the public, or any person, by deceit, falsehood, use of the mails or other means of communication in connection with schemes intended to deceive or defraud, or other fraudulent means.

b. Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, executor, administrator or by a director or officer of any company.

15. Bribery, including soliciting, offering and accepting.

16. Extortion by private or public persons.

17. Receiving or transporting any money, valuable securities or other property knowing the same to have been unlawfully obtained.

18. Forgery and counterfeiting, including:

a. Forgery or uttering what is forged.

b. The forgery or false making of official documents or public records of the government or public authority or the uttering or fraudulent use of the same.

c. The making or the utterance, circulation or fraudulent use of counterfeit money or counterfeit seals, stamps, dies and marks of the government or public authority.

d. Knowingly and without lawful authority, making or having in possession any instrument, tool, or machine adapted and intended for the counterfeiting of money, whether coin or paper.

19. Perjury; false swearing; subornation of perjury.

20. Arson.

21. Any malicious act done with intent to endanger the safety of any person traveling upon a railway, or in any aircraft or vessel or other means of transportation.

22. Piracy by law of nations.

23. Mutiny or revolt on board an aircraft or vessel against the authority of the captain or commander of such aircraft or vessel; any seizure or exercise of control, by force or violence or threat of force or violence, of an aircraft or vessel.

24. Malicious injury to property.

25. Fraudulent bankruptcy.

26. Offenses against the laws relating to narcotic drugs, cannabis sativa L., hallucinogenic drugs, cocaine and its derivatives and other dangerous drugs and chemicals.

27. Offenses against the laws relating to the illicit manufacture of or traffic in substances injurious to health.

28. Offenses against the laws relating to the sale or transportation of securities or commodities.

29. Offenses against the laws relating to firearms, explosives, or incendiary devices.

30. Unlawful obstruction of juridical proceedings or proceedings before governmental bodies or interference with an investigation of a violation of a criminal statute by the influencing,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bribing, impeding, threatening, or the injuring by any means, any officer of the court, juror, witness or duly authorized criminal investigator.

Extradition shall also be granted for the Italian offense of « associazione per delinquere » if the request establishes the elements of a conspiracy, as defined by the laws of the United States, to commit any of the offenses mentioned in this Article. The requirement that a conspiracy under the laws of the United States be established will be fulfilled when evidence is produced establishing probable cause that two or more persons have conspired to commit any offense in this Article and when one or more of such persons have done any act to effect the object of the conspiracy.

Extradition shall also be granted for attempts to commit, conspiracy to commit, or participation in, any of the offenses mentioned in this Article.

Extradition shall also be granted for the above-mentioned offenses, even when for the sole purpose of recognizing United States Federal jurisdiction, circumstances such as the transportation from one State to another, have been taken into account. By transportation is meant any transport or transfer of persons, articles, or other items.

Article III

A reference in this Treaty to the territory of a Contracting Party is a reference to all the territory under the jurisdiction of that Contracting Party, including airspace and territorial waters and vessels and aircraft registered in that Contracting Party if any such aircraft is in flight or if any such vessel is on the high seas when the offense is committed. For purposes of this Treaty an aircraft shall be considered to be in flight from the moment when power is applied for the purpose of take-off until the moment when the landing run ends.

When the offense has been committed outside the territory of the requesting Party, in the case of a request emanating from Italy, the executive authority of the United States, and in the case of a request emanating from the United States, the competent authority of Italy, shall have the power to grant extradition if the laws of the requested party provide for the punishment of such an offense.

Article IV

A requested Party shall not decline to extradite a person sought because such person is a national of the requested Party.

Article V

Extradition shall be granted only if the evidence be found sufficient, according to the laws of the requested Party, either to justify his committal for trial if the offense of which he is accused had been committed in its territory or to prove that he is the identical person convicted by the courts of the requesting Party.

Article VI

Extradition shall not be granted in any of the following circumstances:

1. When the person whose surrender is sought is being proceeded against or has been tried and discharged or punished in the territory of the requested Party for the offense for which his extradition is requested.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. When the person whose surrender is sought has been tried and acquitted or has undergone his punishment in a third State for the offense for which his extradition is requested.

3. When the prosecution or the enforcement of the penalty for the offense has become barred by lapse of time according to the laws of the requesting Party or would be barred by lapse of time according to the laws of the requested Party had the offense been committed in its territory.

4. When the offense constitutes an infraction against military law which is not an offense under ordinary criminal law.

5. When the offense for which extradition is requested is of a political character, or if the person whose surrender is sought proves that the requisition for his surrender has, in fact, been made with a view to try or punish him for an offense of a political character. For the purposes of the application of the present paragraph, the seizure or exercise of control by force or violence or threat of force or violence committed on board an aircraft in flight carrying passengers in scheduled air services or on a charter basis will be presumed to have a predominant character of a common crime when the consequences of the offense were or could have been grave. If any question arises as to whether a case comes within the provisions of this paragraph, the authorities of the Government on which the requisition is made shall decide.

Article VII

If a request for extradition is made under this Treaty for a person who at the time of such request is under the age of eighteen years and is considered by the requested Party to be one of its residents, the requested Party, upon a determination that extradition would disrupt the social readjustment and rehabilitation of that person, may recommend to the requesting Party that the request for extradition be withdrawn, specifying the reasons therefor.

Article VIII

When the offense for which the extradition is requested is punishable by death under the laws of the requesting Party and the laws of the requested Party do not provide for such punishment for that offense, extradition shall be refused unless the requesting Party provides such assurances as the requested Party considers sufficient that the death penalty shall not be imposed, or, if imposed, shall not be executed.

Article IX

When the person whose extradition is requested is being proceeded against or is serving a sentence in the territory of the requested Party for an offense other than that for which extradition has been requested, his surrender may be deferred until the conclusion of the proceedings and the full execution of any punishment he may be or may have been awarded.

Article X

The determination that extradition should or should not be granted shall be made in accordance with the law of the requested Party and the person whose extradition is sought shall have the right to use all remedies and recourses provided by such law.

Article XI

The request for extradition shall be made through the diplomatic channel.

The request shall be accompanied by a description of the person sought, a statement of the facts of the case, the text of the applicable laws of the requesting Party including the law defining the offense, the law prescribing the punishment for the offense, and the law relating to the limitation of the legal proceedings or the enforcement of the penalty for the offense.

When the request relates to a person who has not yet been convicted, it must also be accompanied by a warrant of arrest issued by a judge or other judicial officer of the requesting Party and by such evidence as, according to the laws of the requested Party, would justify his arrest and committal for trial if the offense had been committed there, including evidence proving that the person requested is the person to whom the warrant of arrest refers.

When the request relates to a person already convicted, it must be accompanied by a judgment of conviction and sentence passed against him in the territory of the requesting Party, by a statement showing how much of the sentence has not been served, and by evidence proving that the person requested is the person to whom the sentence refers.

The warrant of arrest and deposition or other evidence, given under oath, and the judicial documents establishing the existence of the conviction, or certified copies of these documents, shall be admitted in evidence in the examination of the request for extradition when, in the case of a request emanating from Italy, they bear the signature or are accompanied by the attestation of a judge, magistrate or other official or are authenticated by the official seal of the Ministry of Justice and, in any case, are certified by the principal diplomatic or consular officer of the United States in Italy, or when, in the case of a request emanating from the United States, they are signed by or certified by a judge, magistrate or officer of the United States and they are sealed by the official seal of the Department of State. Any deposition or other evidence which has not been given under oath but which otherwise meets the requirements set forth in this paragraph shall be admitted in evidence as a deposition or evidence given under oath when there is an indication that the person, prior to deposing before the judicial authorities of the requesting Party, was informed by those authorities of the penal sanctions to which he would be subject in the case of false or incomplete statements.

Article XII

The executive authority of the United States and the competent authority of Italy shall, in their discretion, have the power to grant extradition of persons in cases of conviction in absentia or in contumacy. The request for extradition of such persons shall be accompanied by evidence establishing probable cause that the offense has been committed by the person sought. Should the law of the requesting Party so provide, such convictions may be treated as final convictions.

The executive authority of the United States and the competent authority of Italy may require information concerning the notification procedure employed in the case of a person whose extradition is requested in accordance with this Article and the procedures, if any, which are available to that person to reopen the judgment of conviction.

Article XIII

In case of urgency a Contracting Party may apply for the provisional arrest of the person sought pending the presentation of the request for extradition through the diplomatic channel. This application may be made either through the diplomatic channel or directly between the Italian Ministry of Grace and Justice and the United States Department of Justice. The application shall contain a description of the person sought, an indication of intention to request the extradition of the person

sought and a statement of the existence of a warrant of arrest or a judgment of conviction, including convictions in absentia and in contumacy, against that person, and such further information, if any, as would be necessary to justify the issue of a warrant of arrest had the offense been committed, or the person sought been convicted, in the territory of the requested Party.

On receipt of such an application the requested Party shall take the necessary steps to secure the arrest of the person claimed.

A person arrested upon such an application shall be set at liberty upon the expiration of forty-five days from the date of his arrest if a request for his extradition accompanied by the documents specified in Article XI shall not have been received. This stipulation shall not prevent the institution of proceedings with a view to extraditing the person sought if the request is subsequently received.

Article XIV

If the requested Party requires additional evidence or information to enable it to decide on the request for extradition, such evidence or information shall be submitted to it within such time as that Party shall require.

If the person sought is under arrest and the additional evidence or information submitted as aforesaid is not sufficient or if such evidence or information is not received within the period specified by the requested Party, he shall be discharged from custody. However, such discharge shall not bar the requesting Party from submitting another request in respect of the same offense.

Article XV

A person extradited under the present Treaty shall not be detained, tried or punished in the territory of the requesting Party for an offense other than that for which extradition has been granted nor be extradited by that Party to a third State unless:

1. He has left the territory of the requesting Party after his extradition and has voluntarily returned to it;
2. After being free to do so, he has not left the territory of the requesting State within forty-five days; or
3. The requested Party has consented to his detention, trial and punishment for an offense other than that for which extradition was granted, or to his extradition to a third State.

These stipulations shall not apply to offenses committed after the extradition.

Article XVI

A requested Party upon receiving two or more requests for the extradition of the same person either for the same offense, or for different offenses, shall determine to which of the requesting States it will extradite the person sought, taking into consideration the circumstances and particularly the possibility of a later extradition between the requesting States, the seriousness of each offense, the place where the offense was committed, the nationality of the person sought, the dates upon which the requests were received and the provisions of any extradition agreements between the requested Party and the other requesting State or States.

Article XVII

The requested Party shall promptly communicate to the requesting Party through the diplomatic channel the decision on the request for extradition.

If a warrant or order for the extradition of a person sought has been issued by the competent authority and he is not removed from the territory of the requested Party within such time as may be prescribed by the laws of that Party, he may be set at liberty and the requested Party may subsequently refuse to extradite that person for the same offense.

Article XVIII

To the extent permitted under the law of the requested Party and subject to the rights of third parties, which shall be duly respected, all articles acquired as a result of the offense or which may be required as evidence shall, if found, be surrendered if extradition is granted.

Subject to the qualifications of the first paragraph, the abovementioned articles shall be returned to the requesting Party even if the extradition, having been agreed to, cannot be carried out owing to the death or escape of the person sought.

Article XIX

The right to transport through the territory of one of the Contracting Parties a person surrendered to the other Contracting Party by a third State shall be granted on request made through the diplomatic channel provided that conditions are present which would warrant extradition of such person by the State of transit and reasons of public order are not opposed to the transit.

The Party to which the person has been extradited shall reimburse the Party through whose territory such person is transported for any expenses incurred by the latter in connection with such transportation.

Article XX

Expenses related to the translation of documents and to the transportation of the person sought shall be paid by the requesting State.

The appropriate legal officers of the United States shall, by all legal means within their power, assist Italy before its respective judges and magistrates and, reciprocally, Italy undertakes to represent the interests of the United States by all legal means envisaged by its legal system.

No pecuniary claim, arising out of the arrest, detention, examination and surrender of persons sought under the terms of this Treaty, shall be made by the requested State against the requesting State.

Article XXI

This Treaty shall apply to offenses mentioned in Article II committed before as well as after the date this Treaty enters into force, provided that no extradition shall be granted for an offense committed before the date this Treaty enters into force which was not an offense under the laws of both Contracting Parties at the time of its commission.

Article XXII

This Treaty shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged at Washington as soon as possible.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

This Treaty shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification. It may be terminated by either Contracting Party giving notice of termination to the other Contracting Party at any time and the termination shall be effective six months after the date of receipt of such notice.

This Treaty shall terminate and replace the extradition convention between the United States and Italy signed at Washington, March 23, 1868, as amended and supplemented by the conventions signed January 21, 1869 and June 11, 1884, respectively, as well as the agreement effected by exchange of notes of April 16 and 17, 1946.

IN WITNESS WHEREOF the Plenipotentiaries have signed this Treaty and have hereunto affixed their seals.

DONE in duplicate, in the English and Italian languages, both equally authentic, at Rome the eighteenth day of January, one thousand nine hundred seventy three.

For the United States of America

GRAHAM A. MARTIN

For the Italian Republic

MEDICI